

Le regole in vigore dal 9 settembre. Utilizzatore e titolare devono sempre coincidere

# Buoni pasto, utilizzo in chiaro

## Sì al cumulo fino a otto senza perdere i benefici fiscali

Pagina a cura  
di CLAUDIO DELLA  
MONICA

**A**mpliamento della tipologia di esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto; specifiche sul contenuto degli accordi stipulati dalle società di emissione dei buoni pasto e gli esercizi convenzionabili; soprattutto, nuove caratteristiche dei buoni pasto e precisazioni sul loro utilizzo anche per tener conto dei tagliandi in forma elettronica in vigore dal 1° luglio 2015.

Queste le novità del decreto n. 122 del 7 giugno 2017 del ministero dello sviluppo economico (regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa), pubblicato in *G.U.* lo scorso 10 agosto e in vigore dal prossimo 9 settembre che, in attuazione dell'art. 144 comma 5 del dlgs n. 50/2016 (cosiddetto «Codice Appalti pubblici»), ha integralmente sostituito l'art. 285 del dpr n. 207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione del dlgs n. 163/2006).

**Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa.** Il nuovo regolamento, oltre a confermare i soggetti legittimati a esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quella di mensa aziendale e interaziendale, ne estende il novero:

1) alla vendita al dettaglio e a quella per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata da imprenditori agricoli e coltivatori diretti;

2) nell'ambito dell'attività di agriturismo, alla somministrazione presso la propria

### Le principali novità

Viene sostituito il termine «utilizzatore» con quello di «titolare» del buono pasto, titolare e utilizzatore devono sempre coincidere

Oltre a non essere cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro, i buoni pasto possono essere cumulabili al massimo fino al numero di otto

Non viene più riproposta la regola secondo cui i buoni pasto devono essere utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva

azienda di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di altre aziende agricole della zona;

3) nell'ambito dell'attività di itturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca da parte di imprenditori ittici.

Precisa inoltre, rispetto al precedente regolamento, che la vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare può essere effettuata:

a) da parte dei commercianti al dettaglio, anche su area pubblica;

b) da parte degli artigiani e delle aziende industriali di produzione alimentare, anche nei locali attigui o adiacenti a quelli di produzione, fatti salvi i requisiti igienico sanitari previsti dalle normative vigenti.

**Contenuto degli accordi stipulati dalle società emittenti i buoni pasto e gli esercizi convenzionabi-**

li. I cambiamenti riguardano essenzialmente l'introduzione di clausole a tutela degli esercizi convenzionabili:

1) il recepimento delle disposizioni dei dlgs n. 231/2002 come modificato dal dlgs n. 192/2012 (lotta contro i ritardi di pagamento nelle



transazioni commerciali);

2) l'impossibilità da parte delle società emittenti di opporre rifiuto al pagamento anche parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso da parte degli esercizi convenzionati a fron-

te di contestazioni parziali, in termini di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi;

3) il divieto posto a carico delle società emittenti di addebitare agli esercenti convenzionati costi ulteriori e diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi dovuti per l'acquisto di eventuali prestazioni o servizi aggiuntivi che abbiano un'oggettiva e diretta connessione con l'attività di emissione di buoni pasto.

**Buoni pasto e loro utilizzo.** Rispetto al precedente regolamento, tre le principali novità contenute nel decreto n. 122.

In primo luogo, malgrado non venga introdotto l'obbligo della nominatività del buono pasto, la sostituzione in tutto il testo del provvedimento del termine «utilizzatore» con quello di «titolare» del buono stesso, cioè colui che ha diritto di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del tagliando e che lo deve sottoscrivere.

In altre parole, mentre la previgente normativa di fatto consentiva a soggetto diverso dal beneficiario l'utilizzo del buono pasto, titolare e utilizzatore devono ora sempre coincidere.

In secondo luogo la puntualizzazione che, oltre a non essere cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro, i buoni pasto possono essere cumulati al massimo

fino al numero di otto.

Si fa quindi finalmente chiarezza su un aspetto che ha sempre assillato i datori di lavoro, cioè quello secondo cui l'utilizzo da parte dei dipendenti di più buoni in contemporanea, come è peraltro consuetudine, potesse far venire meno i benefici fiscali (esenzione da contributi e Irpef fino a euro 5,29 giornaliero, aumentata dal 1° luglio 2015 a euro 7,00 nel caso di buoni pasto in forma elettronica), con l'applicazione retroattiva di contributi e Irpef, oltre sanzioni.

Ora è invece statuito che i suddetti limiti giornalieri valgono solo in fase di erogazione dei buoni da parte del datore di lavoro e non in fase di utilizzo da parte del dipendente.

Peraltro il venir meno di questa incertezza favorirà la diffusione dei buoni pasto in forma elettronica, il cui impiego al posto di quelli cartacei è stato sinora penalizzato non solo dal mancato adeguamento delle dotazioni elettroniche da parte dei gestori, ma anche e soprattutto dall'immediata tracciabilità degli stessi e conseguentemente dalla maggior facilità di accertare eventuali abusi.

Infine, come diretta conseguenza della cumulabilità, la mancata riproposizione della regola in base alla quale i buoni pasti devono essere utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva. Viene infatti meno la stretta connessione, prevista originariamente, tra consumazione del vitto durante l'orario di lavoro e buoni pasto, avvicinando questi ultimi ancora di più al denaro contante.

—© Riproduzione riservata—

## Documenti di legittimazione non nominativi ad impiego allargato

Secondo l'art. 51, comma 2, lett. c) del Tuir non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle effettuate in mensa organizzate direttamente da quest'ultimo o gestite da terzi, o le prestazioni sostitutive (quali i buoni pasto), fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7,00 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Con circolare n. 326/e/1997, emanata a seguito del dlgs n. 314/1997 (armonizzazione delle basi imponibili previdenziali e fiscali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati), l'allora ministero delle finanze aveva specificato che «la novità consiste nell'aver esteso il trattamento fiscale delle somministrazioni in

mensa aziendali anche alle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e nell'aver previsto una soglia complessiva giornaliera, pari a euro 5,29, di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente» anche «per le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, per esempio, i ticket restaurant» per le quali «è fissato un importo massimo complessivo giornaliero, oltre il quale dette prestazioni sostitutive concorrono a formare il reddito». Inoltre, la prestazione in questione deve «comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi». I ticket restaurant o buoni pasto sono documenti di legittimazione che attribuiscono, al titolare, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il ser-

vizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione. Possono essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai collaboratori coordinati e continuativi con reddito assimilato. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

- 1) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro ed entrambi della società di emissione;
- 2) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- 3) il termine temporale di utilizzo;
- 4) uno spazio riservato all'appo-

sizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

5) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Nei buoni pasto in forma elettronica, le suddette indicazioni sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico, mentre l'obbligo di firma del titolare è assolto associando un numero o un codice identificativo a lui riconducibile nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico.

—© Riproduzione riservata—